



# COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
P.zza Giulio Bolaffi n. 1 - Tel. 0122 622323 - Fax 0122 629427

P. IVA 01919130011 - C.F. 86501190010  
info@comune.mompantero.to.it

COPIA

## AREA SEGRETARIO COMUNALE

### Determinazione del Segretario Comunale

N. 125 del 22/10/2018

OGGETTO: Utilizzo di personale dipendente di altra Amministrazione a scavalco d'eccedenza ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 - Incarico in regime di lavoro subordinato all'arch. Paola Margrit dipendente a tempo indeterminato del Comune di Borgone di Susa (to), per il limite massimo di 12 ore settimanali presso l'Area Tecnica Manutentiva del Comune di Mompantero

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamato il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della l. 311/2004, norma attualmente vigente in tema di assegnazione temporanea di dipendenti pubblici in regime di lavoro subordinato, che prevede che: *“i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

Atteso che la disciplina sopracitata è normativa speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e del divieto di cumulo degli impieghi di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, come da parere Uppa n. 34/2008, parere del C.d.S. n. 2141/2005 e circolare n. 2/2005 emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;

Visto l'art. 92 - rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale - del Tuel 267/2000 che prevede: *“gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.”*;

Visto l'art. 36 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella p.a. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Richiamata la deliberazione n. 47 in data 24/09/2018 con cui la Giunta Comunale, rilevate le nuove e impreviste esigenze, a modifica a quanto a suo tempo stabilito:

- programmava un fabbisogno straordinario e temporaneo di personale per il periodo di un anno, coincidente con il periodo di assenza dal servizio, avvalendosi di dipendenti di altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 23.12.2004 n. 311 (finanziaria 2005) nel limite massimo di 12 ore settimanali, per la necessità di assicurare la erogazione e l'espletamento di servizi indispensabili, in quanto la contingenza degli interventi e la specialità delle competenze richieste, non consentivano l'espletamento di tali compiti da parte di altro personale dell'organico comunale, costituito da un numero complessivo di 5 dipendenti, di cui oltre al tecnico, 2 amministrativi e 2 operai;
- dettava indirizzi al fine di trovare rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione e salvaguardare le esigenze operative contingenti, incaricando sindaco, segretario e uffici comunali, di attivarsi per reperire la disponibilità di personale tecnico di altri comuni che, in quanto già formato e competente, avrebbe consentito di poter far fronte alle necessità con carattere di tempestività;

Richiamata la deliberazione n. 51 in data 19/10/2018 con cui la Giunta Comunale confermava e integrava la programmazione di cui alla delib. n. 47/2018 e disponeva di :

- avvalersi del dipendente, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Borgone di Susa, nel limite massimo di 12 ore settimanali, al di fuori del proprio orario d'obbligo contrattuale, a cui affidare la responsabilità dell'area tecnica, con la retribuzione oraria della categoria di appartenenza (posizione D3) maggiorata del rimborso forfettario per l'accesso alla sede di lavoro, per complessivi € 17,06, oltre € 5,17 derivanti dalla parametrizzazione della posizione organizzativa del responsabile area tecnica di questo comune rapportata al numero di ore prestate, per un importo complessivo orario di euro 22,23;
- avvalersi anche del supporto collaborativo di un libero professionista, quale supporto al responsabile tecnico da nominare, che rivestirà il ruolo di rup, per la notevole mole di lavoro e per i molteplici servizi da espletare e pertanto, per la difficoltà di ottemperare nei tempi stabiliti ai procedimenti di propria competenza, trattandosi di incarico per un massimo di 12 ore settimanali

Rilevato che i citati atti deliberativi n. 47/2018 e n. 51/2018 evidenziavano chiaramente che il fabbisogno straordinario di personale avrebbe comportato il mancato rispetto del tetto di spesa di personale dell'anno 2008,(avendo il comune di Mompantero adottato sempre politiche di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale), pur restando contenuto all'interno del tetto di spesa del personale a tempo determinato, di cui alle previsioni di cui all'art. 9 comma 28 del dl 78/2010, che per questo comune è stato costituito nel biennio 2012-2013, a seguito sostituzione personale per congedo maternità anni 2012/2013, come espressamente disposto dalle deliberazioni Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 1/2017 e n. 15/2018

Considerato che la richiesta riveste carattere straordinario per far fronte alla situazione di difficoltà creatasi nella struttura comunale del comune di Mompantero a seguito della domanda pervenuta in data 04 settembre 2018 al prot. 2815, da parte di un dipendente con incarico di responsabile dell' area tecnica manutentiva tendente ad ottenere un anno di congedo straordinario retribuito ai sensi della dell'art 42 comma 5 e ss. del d.lgs 151/2001;

Rilevato che a seguito di tali indirizzi sono stati contattati molti tecnici dei Comuni della Valle di Susa e della Val Cenischia ottenendo la disponibilità esclusivamente da parte del Responsabile Area Tecnica del Comune di Borgone di Susa, Cat. D, p.e. D3, entro il limite massimo di 12 ore settimanali e salvo necessità da parte del Comune di appartenenza;

Premesso che con nota prot. 3186 del 9.10.2018, è stato chiesto il rilascio dell'autorizzazione per poter conferire incarico di lavoro subordinato a tempo determinato, cosiddetto scavalco d'eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 all'arch. Paola Margrit, dipendente a tempo indeterminato del comune di Borgone di Susa (To), categoria D, posizione economica D3;

Preso atto della determinazione del Segretario Comunale di Borgone di Susa n. 173 in data 12/10/2018 con cui è stata rilasciata alla propria dipendente, arch. Paola Margrit, l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico presso questo Comune per un massimo di 12 ore settimanali;

Considerato che la prestazione lavorativa dell'arch. Margrit presso il Comune di Mompantero sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro, nel limite massimo presunto di n. 12 ore settimanali per un periodo presumibile fino alla data del 14.10.2019 senza pregiudizio per le attività e le esigenze del comune di Borgone di Susa che avranno comunque la priorità rispetto allo scavalco autorizzato;

Dato atto che il periodo programmato di durata dell'incarico potrà cessare anticipatamente in caso di rientro in servizio del dipendente;

Tenuto conto che, ai fini dell'utilizzo e della remunerazione del dipendente, come già previsto nella deliberazione GC 51/2018, viene utilizzata a titolo di compenso la retribuzione oraria calcolata secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, lettera d), e comma 3, del CCNL 9 maggio 2006, prendendo a base la retribuzione corrisposta dall'Ente di appartenenza, categoria D3, oltre ad oneri riflessi a carico del Comune, maggiorata di un importo per rimborso forfettario per l'accesso alla sede di lavoro, e così per complessivi €. 17,06, oltre €. 5,17 derivanti dalla parametrizzazione della posizione organizzativa del responsabile area tecnica di questo comune rapportata al numero di ore prestate, per un importo complessivo orario di euro 22,23;

Visto il CCNL del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/05/2018 e preso atto degli importi dei nuovi stipendi tabellari in vigore dal 01/04/2018, di cui alla tabella C del contratto che qui si intende richiamata, in riferimento al personale di categoria D, posizione economica D3;

Accertato che la spesa di cui al presente atto, trova copertura finanziaria ed è stanziata a valere sui capitoli delle retribuzioni del personale del bilancio 2018/2020, sui capitoli n. 1081,1082, secondo il seguente dettaglio:

€. 3.529,23 annualità 2018

€. 14.469,86 annualità 2019

Dato atto che è stato approvato il piano triennale di azioni positive di cui all'art. 48, comma 1, del d.lgs.198/2006, con deliberazione di Giunta Comunale n.49/2018 per il triennio 2018/2020;

Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica e dato atto che tale verifica è stata effettuata;

Atteso che l'art. 5, comma 2, del citato D.lgs. 165/2001, prevede che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

Visti:

- il d.lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50, comma 10, e l'art. 89, in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi e nomina dei relativi responsabili, gli artt. 42, 48 e 177, in materia di competenza degli organi;

Attesa la propria competenza in materia trattandosi di personale apicale a cui con decreto sindacale sarà attribuita la responsabilità di posizione organizzativa

tutto ciò premesso

#### DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di dare atto che la Arch. Paola Margrit, dipendente del comune di Borgone di Susa, inquadrata nella categoria D posizione economica D3, è stata autorizzata, a seguito di richiesta di questo ente, a prestare attività lavorativa, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, per massimo 12 ore settimanali, fino al 14/10/2019, a favore del Comune di Mompantero, senza pregiudizio per l'ente titolare del rapporto di lavoro, senza interferire con i compiti istituzionali e nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale.

2) di avvalersi pertanto dell'attività lavorativa della Arch. Paola Margrit, dipendente del Comune di Borgone di Susa, inquadrata nella categoria D posizione economica D3, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, secondo le seguenti intese:

lo scavalco ha durata presunta e massima di un anno dalla data odierna 22 ottobre 2018 e fino al 14/10/2019 e dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro dell'ente di appartenenza;

lo scavalco potrà cessare anticipatamente rispetto al periodo programmato nel caso di rientro in servizio del dipendente in congedo straordinario;

la dipendente è stata autorizzata nel limite massimo presunto di n. 12 ore settimanali senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro e alle esigenze dell'ente di appartenenza Che avranno comunque la priorità;

l'attività deve essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

- non devono sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra il Comune di Borgone di Susa e il Comune di Mompantero e le prestazioni lavorative del dipendente;
- questo ente provvederà a comunicare il compenso corrisposto al dipendente ai fini dell'attuazione dell'anagrafe delle prestazioni e l'eventuale risoluzione anticipata dell'incarico rispetto al periodo richiesto.

3) di dare atto che fini dello svolgimento di attività lavorativa e della remunerazione del dipendente, è prevista a titolo di compenso la retribuzione oraria calcolata secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, lettera d), e comma 3, del CCNL 9 maggio 2006, prendendo a base la retribuzione corrisposta dall'Ente di appartenenza, categoria D, posizione economica D3, oltre ad oneri riflessi a carico del comune, secondo gli importi dei nuovi stipendi tabellari determinati dal CCNL del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/05/2018, importi vigenti dal 01/04/2018, di cui alla tabella C allegata al contratto che qui si intende richiamata. L'importo orario così determinato viene maggiorato di un importo per rimborso forfettario per l'accesso alla sede di lavoro, e così per complessivi €. 17,06 e verrà inoltre maggiorato dell'importo di euro €. 5,17 derivanti dalla parametrizzazione della posizione organizzativa del responsabile area tecnica di questo comune, rapportata al numero di ore prestate, per un importo complessivo orario di euro 22,23, a seguito di attribuzione con decreto sindacale della responsabilità della posizione organizzativa .

4) la prestazione lavorativa avverrà nel limite massimo di 12 ore settimanali, la cui relativa spesa ,comprensiva di oneri a carico Ente e Irap, trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 e 2019, a seguito di variazione al bilancio effettuata con deliberazione n. 52 in data 19/10/2018 ;

6) di demandare al competente Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile, affidataria del budget in sede di Peg, di provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 17.999,09 stanziata a valere sui capitoli delle retribuzioni del personale del bilancio 2018/2020, sui capitoli n. 1081,1082, secondo il seguente dettaglio:

€. 3.529,23 annualità 2018

€. 14.469,86 annualità 2019

7) di disporre la liquidazione del compenso dovuto unitamente alle retribuzioni mensili dei dipendenti comunali sulla base delle ore effettivamente svolte e nel limite di 12 ore settimanali.

8) di dare atto che, come espressamente evidenziato negli atti deliberativi n. 47/2018 e n. 51/2018, l'affidamento del presente incarico straordinario per far fronte a indifferibili esigenze di servizio, comporterà il mancato rispetto del tetto di spesa di personale dell'anno 2008, avendo questo comune adottato sempre politiche di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale, pur restando contenuto all'interno del tetto di spesa del personale a tempo determinato, di cui alle previsioni di cui all'art. 9 comma 28 del dl 78/2010, che per questo comune è stato costituito nel biennio 2012-2013, a seguito sostituzione personale per congedo maternità anni 2012/2013, come espressamente disposto dalle deliberazioni sezione autonomie della corte dei conti n. 1/2017 e n. 15/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DI MAURO Marcella

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di Regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art.151. 4° comma del D.Lgs.267/2000)

Mompantero, \_\_\_\_\_ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Durbiano Loredana

---

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale [www.comune.mompantero.to.it](http://www.comune.mompantero.to.it) dal \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
F.to CINZIA GUERCIO